

(N. 1128)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(ALDISIO)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

e col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1950

Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per la riparazione dei danni alluvionali del settembre 1948 e gennaio e maggio 1949 in piemonte, Val d'Aosta, Calabria e Sicilia.

ONOREVOLI SENATORI. — Durante il mese di settembre del 1948 si verificarono, in Piemonte, Val d'Aosta e Sicilia, piogge alluvionali di eccezionale violenza, causando danni di vasta estensione ed entità.

Successivamente, nel gennaio 1949, la Sicilia, venne colpita da nuove gravi alluvioni, mentre analoghi fenomeni alluvionali avvennero nella vicina regione calabrese.

Nel maggio dello stesso anno anche il Piemonte subì ulteriori ingenti danni determinati da violenti alluvioni.

In dipendenza dei lamentati fenomeni, si verificarono numerosissime interruzioni di stra-

de, con conseguente isolamento di molti comuni (nella sola provincia di Cuneo furono sconvolti 380 chilometri di strade); molte opere di arginatura furono travolte; parecchi abitati vennero investiti dalle acque dei fiumi in piena, che danneggiarono seriamente molti edifici pubblici e privati.

Ai lavori più immediati di pronto soccorso si provvide nei limiti consentiti dalle assegnazioni autorizzate, ma la disastrosa portata dei danni esige che siano accordate congrue agevolazioni, atte a consentire almeno la riparazione dei danni più gravi, in attesa che, con opportuni provvedimenti di sistemazione idraulico -

forestale, possano eliminarsi le cause che hanno determinato la gravità dei danni.

All'uopo è stato predisposto l'unito disegno di legge, col quale viene autorizzata la complessiva spesa di un miliardo per far luogo alla concessione di sussidi per la riparazione di strade comunali e provinciali, e difesa di abitati, per la riparazione o ricostruzione di opere idrauliche di 3^a, 4^a e 5^a categoria o non classificate, di acquedotti, fognature, scuole e case comunali, edifici di culto e beneficenza, nonché di fabbricati urbani di proprietà privata destinati ad uso di abitazione.

La concessione dei sussidi viene demandata, per maggiore speditezza, ai competenti Provveditorati alle opere pubbliche.

Nel disegno di legge sono contenute le disposizioni relative alla documentazione delle domande, nonché alla concessione e liquidazione dei sussidi.

È prevista altresì l'autorizzazione agli Istituti di credito di concedere mutui ai proprietari che abbiano ottenuta la concessione di sussidi.

Vengono infine previste agevolazioni fiscali per gli atti e contratti relativi all'applicazione della legge.

Le disposizioni predette sono analoghe a quelle fissate in provvedimenti del genere, e che rientrano perciò nella prassi legislativa del genere.

Il provvedimento è urgentissimo, trattandosi non solo di riparare danni che man mano vanno aggravandosi, ma anche di utilizzare maggiori entrate accertate nel corrente esercizio comprese nel quinto provvedimento recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri.

Si confida pertanto che il provvedimento abbia sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1949-50, per provvedere, in dipendenza dei danni causati dalle alluvioni, piene e frane del settembre 1948 e del gennaio e maggio 1949 in Piemonte, Val d'Aosta, Calabria e Sicilia:

a) alla concessione di sussidi, nella misura prevista dalla legge 30 giugno 1904, n. 293 e dal decreto legge legislativo 30 giugno 1918, n. 1019, per lavori di riparazione di strade provinciali, comunali e consorziali e per lavori di difesa di abitati;

b) alla concessione, a favore dei consorzi o dei comuni, di sussidi nella misura del 70 per cento della spesa per lavori di riparazione o ricostruzione di opere idrauliche di 3^a categoria, e del 50 per cento per quelle di 4^a e 5^a categoria o non classificate;

c) alla concessione di sussidi, nella misura della metà della spesa per lavori di riparazione o di ricostruzione di acquedotti o di fognature, di pertinenza di amministrazioni comunali;

d) alla concessione di sussidi nella misura del terzo della spesa, per lavori di riparazione o ricostruzione di scuole e case comunali, nonché di edifici destinati ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649;

e) alla concessione di sussidi, in ragione del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per lavori di riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata, destinati ad uso di abitazione, limitatamente alle opere strettamente indispensabili ai fini della abitabilità.

Art. 2.

In deroga alle vigenti disposizioni, i sussidi di cui al precedente articolo sono concessi dai competenti Provveditorati alle opere pubbliche

Le domande di sussidio debbono essere presentate ai competenti uffici del genio civile entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Le domande per la concessione dei sussidi di cui alle lettere a) b) c) d) del precedente arti-

colo 1 debbono essere corredate della perizia dei lavori da eseguire e dei documenti atti a comprovare il titolo alla concessione.

I sussidi sono corrisposti, anche ratealmente, in base a certificati dell'Ufficio del genio civile attestanti la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti.

Art. 4.

Le domande per la concessione dei sussidi di cui alla lettera e) del precedente articolo 1 devono essere corredate dal certificato catastale di attualità e dall'atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'articolo 1158 del Codice civile. A tale fine potrà essere sufficiente una dichiarazione giurata resa alla Pretura o davanti ad un notaio da quattro proprietari del luogo riconosciuti tali dal Pretore o dal Notaio, che attestino la notoria appartenenza, dell'immobile e per quale titolo, al richiedente il sussidio, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità dal Sindaco del Comune.

Art. 5.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda per ottenere il sussidio può essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari.

Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il sussidio anche nell'interesse e nel nome degli altri comproprietari, restando l'amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i compratori, derivanti dalla concessione del beneficio.

Art. 6.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto sia composto di parti o piani o porzioni di piani appartenenti a proprietari diversi, ciascun condomino può presentare la domanda di sussidio per la parte, o del piano o per la porzione di piano di sua pertinenza, e il sussidio è determinato in relazione alla spesa occorrente per la riparazione o ricostruzione di detta parte, o di detto piano, o di detta porzione di piano.

Qualora il condominio non ne abbia fatto richiesta, anche uno solo dei condomini può, nell'interesse e nel nome del condominio stesso, presentare la domanda di sussidio, e, in caso di effettiva esecuzione dei lavori, riscuoterlo, salvo il diritto al rimborso nei confronti dei condomini, restando l'amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti fra i condomini, conseguenti al beneficio concesso.

Art. 7.

L'Ufficio del genio civile, ricevuta la domanda documentata ai sensi del precedente articolo 4, redige la perizia dei lavori di riparazione o ricostruzione o, nel caso sia stata presentata dall'interessato, ne cura la revisione comunicando gli atti col proprio parere al Provveditorato alle opere pubbliche.

L'Ufficio del genio civile, dopo l'approvazione del Provveditorato, ne dà comunicazione al richiedente il sussidio.

I lavori devono essere iniziati entro il termine di tre mesi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione ed ultimati con decorrenza dalla stessa data, entro dodici mesi se trattasi di riparazione, ed, entro diciotto mesi se trattasi di ricostruzione, salvo proroga, che può essere concessa per gravi e giustificati motivi dagli Uffici del Genio civile, per un periodo di tempo non superiore a quello originariamente fissato.

Se, nei termini di cui al precedente comma, i lavori non vengono iniziati od ultimati, la concessione del beneficio è revocata in tutto o per la parte di sussidio non ancora corrisposta.

Al beneficiario che abbia iniziato i lavori nel termine stabilito possono essere corrisposti accenti in corso di esecuzione delle opere e in base a stati di avanzamento, nella misura del 30 per cento della spesa contabilizzata, sempre quando l'acconto da corrispondere risulti non inferiore a lire 20.000 e i lavori eseguiti risultino conformi al progetto approvato.

Il residuo a saldo è pagato dopo il collaudo, semprechè i lavori siano ultimati nel termine fissato o prorogato.

Dell'avvenuta ultimazione il beneficiario deve dare comunicazione all'Ufficio del genio civile a mezzo di cartolina postale raccomandata.

Art. 8.

La cessione del sussidio è vietata, salvo quanto disposto nel successivo articolo 9 e fatta eccezione per il caso nel quale la cessione venga effettuata a favore dell'impresa assuntrice dei lavori di riparazione o di ricostruzione allo scopo di facilitare la esecuzione dei lavori stessi e venga dall'amministrazione concedente, per tale causa, riconosciuta a suo insindacabile giudizio.

La cessione del sussidio deve essere fatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e notificata al Provveditorato alle opere pubbliche che ha concesso il sussidio.

Art. 9.

Gli istituti esercenti il credito fondiario, le casse di Risparmio, nonché le altre aziende di Credito di cui all'articolo 5 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni possono essere autorizzati sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ad accordare mutui, anche in deroga ai rispettivi statuti ed a speciali disposizioni ad essi applicabili, ai proprietari che abbiano ottenuta la concessione di sussidi statali ai sensi della presente legge.

Il mutuo non potrà superare l'ammontare della spesa occorrente per i lavori da eseguire, quale risulti determinata dalla perizia redatta o revisionata dal Genio civile ed approvata dal competente Provveditore alle opere pubbliche.

Pel fatto stesso della stipulazione del mutuo, e salvo che nel contratto non sia inserita esplicita pattuizione in contrario, si intende che i proprietari abbiano ceduto all'istituto mutuante le somme che potranno essere liquidate in loro favore a carico dello Stato, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori.

Gli istituti mutuanti hanno l'obbligo di comunicare entro 5 giorni dalla data di stipulazione del relativo contratto, con biglietto postale raccomandato con ricevuta di ritorno, all'Ufficio del genio civile competente, l'avvenuta concessione del mutuo e l'ammontare di questo, quando non sia stata esclusa la cessione delle somme dovute e debende.

Dal giorno del ricevimento di tale comunicazione, i pagamenti che dovessero ancora es-

sere disposti saranno effettuati a favore dell'istituto mutuante, che ne accrediterà l'importo al proprietario mutuatario a parziale estinzione del suo debito.

Art. 10.

I mutui concessi dagli istituti mutuanti di cui al precedente articolo 9 sono assistiti da ipoteca che ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra precedentemente iscritta sull'area e sull'edificio riparato o ricostruito.

L'istituto che abbia concesso il mutuo ai sensi del precedente articolo, può trasferire, entro due anni dalla data del contratto di mutuo, l'ipoteca e la parte di prestito, che rimanesse insoluta per capitale od accessori dopo il pagamento del sussidio statale, all'istituto che intendesse concedere un mutuo per la regolarizzazione di tale residuo.

Il mutuo fondiario godrà in tal caso i privilegi di cui al presente articolo.

Art. 11.

La domanda di mutuo è accompagnata dai documenti giustificativi del possesso legittimo prodotti a termini dell'articolo 4 della presente legge.

Agli effetti dell'articolo 10 della presente legge la domanda, insieme con la documentazione del possesso legittimo, è depositata per quindici giorni nella segreteria del Comune nel cui territorio è sito il fabbricato danneggiato o distrutto e di questo deposito è data notizia al pubblico, a cura del Sindaco, nello stesso giorno in cui è fatto o nel giorno successivo, mediante avviso da rimanere affisso all'albo del Comune per tutto il tempo in cui i documenti dovranno rimanere nella Segreteria.

Nell'avviso deve essere precisato l'istituto al quale la domanda di mutuo è stata presentata.

Una copia di detto avviso, autenticata dal Sindaco, sarà da questi immediatamente trasmessa al Prefetto della provincia, il quale ne ordinerà la pubblicazione nel foglio degli annunci legali.

L'adempimento di queste formalità sarà accertata dal Segretario comunale mediante pro-

cesso verbale, vidimato dal Sindaco; e di questo verbale sarà rimessa gratuitamente copia all'istituto indicato nella domanda di mutuo.

Trascorso il termine di giorni 15 dalla pubblicazione dell'avviso all'albo comunale e nel foglio degli annunci legali, senza che sia stato presentato, per mezzo di ufficiale giudiziario, all'istituto mutuante, atto di legale opposizione alla concessione del mutuo nell'avviso medesimo indicato, il richiedente rimane autorizzato a stipulare il contratto ed a consentire, sull'edificio pel quale il mutuo venne domandato la iscrizione ipotecaria a termini e per gli effetti di cui all'articolo 10 della presente legge.

Art. 12.

Il deposito e la pubblicazione della domanda di mutuo, a norma del precedente articolo, hanno efficacia i fini della iscrizione dell'ipoteca contro i condomini del fabbricato da riparare o da ricostruire quando la domanda di sussidio e quella di mutuo siano state presentate da uno dei condomini anche nell'interesse degli altri ai sensi degli articoli 5 e 6 della presente legge.

In tal caso le eventuali opposizioni, da notificarsi nel modo e nel termine fissato nell'ultimo comma del precedente articolo, non possono che riguardare soltanto l'ammontare del mutuo.

Art. 13.

La somma concessa a mutuo deve dall'istituto mutuante, qualora non si tratti di riparazione o ricostruzione già eseguita a cura e spese del proprietario, essere somministrata in più rate, a misura che progrediscano i lavori di riparazione o di ricostruzione dell'edificio, in base a certificati dell'Ufficio del genio civile attestanti l'ammontare dei lavori eseguiti alla data del certificato medesimo.

Art. 14.

I lavori da eseguire a cura degli enti locali sono dichiarati di pubblica utilità ed urgenti

ed indifferibili, ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Art. 15.

Gli atti e i contratti inerenti alla attuazione della presente legge, compresi gli atti di cessione di contributo dello Stato a favore delle imprese assuntrici dei lavori e a favore degli Istituti di credito finanziatori dei lavori stessi, e gli atti di costituzione di ipoteca, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessioni governative e dai diritti catastali.

Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro e ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai Conservatori dei registri immobiliari nonché i diritti e i compensi spettanti agli uffici del registro e delle imposte dirette e agli uffici tecnici erariali e del catasto.

Art. 16.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (5° provvedimento).

Art. 17.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 18.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.